



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 394 del 24/04/2025

**Oggetto: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 210 DEL 14.03.2024
DI OGGETTO "ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE CHE
DISCIPLINA - PER I DIPENDENTI DELL'ASL VCO – LA POSSIBILITA'
DELLA PRESENZA DEL PROPRIO ANIMALE DA AFFEZIONE NEL
LUOGO DI LAVORO".**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'estensore dell'atto: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile del procedimento: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020,

Premesso che:

- con deliberazione n. 210 del 14.03.2024 (integrata con determinazione n. 406 del 21.03.2024 del Direttore della Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali), venne adottato il regolamento aziendale che disciplinò, per i dipendenti dell'ASL VCO, la possibilità, a certe condizioni, della presenza del proprio animale da affezione nel luogo di lavoro, con lo scopo di contribuire a migliorare il benessere delle persone nel contesto lavorativo;
- con la medesima deliberazione si stabilì che l'animale dovesse possedere alcuni requisiti fondamentali per poter accedere al luogo di lavoro al fine di non arrecare disturbo ai colleghi ed allo svolgimento delle proprie e delle altrui mansioni, ritenendo che il cane, per le caratteristiche di specie e per la capacità di apprendimento, potesse rappresentare l'animale più adattabile alla vita d'ufficio;
- il Direttore della Soc Veterinario Area A predispose, perciò, il regolamento aziendale disciplinando, per i dipendenti dell'Azienda, la presenza di un cane di proprietà nei propri luoghi di lavoro, indicando i requisiti preliminari da possedere per l'accesso del cane nel luogo di lavoro.

Dato atto che nel regolamento, considerato parte integrante e sostanziale della richiamata deliberazione n. 210/2024, all'art. 3, venne prevista:

- a) l'ammissibilità degli animali nei luoghi di lavoro ove non fossero rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto con il pubblico ed in uffici occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo) o condivisi da più lavoratori (previo consenso formale di tutti i lavoratori);
- b) la non ammissibilità degli animali nei luoghi di lavoro ove fossero rese prestazioni sanitarie (in ambulatori o strutture assimilabili) o a contatto diretto e continuativo con il pubblico (c.d. Uffici Sportello).

Evidenziato che: alla data del 13 marzo 2024 le richieste pervenute furono tre, tutte autorizzate, mentre, a seguito di una rinuncia a decorrere dall'ottobre 2024, i dipendenti che, ad oggi, portano il proprio cane in ufficio sono 2.

Considerato che sono sopravvenute una serie di ragioni che hanno condotto ad una diversa valutazione in merito alla possibilità della presenza del proprio animale da affezione nel luogo di lavoro ovvero:

- rilevato lo scarso interesse per il progetto,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- preso atto dell'esistenza, in azienda, di altri progetti pensati con lo scopo di contribuire a migliorare il benessere delle persone nel contesto lavorativo.

Richiamata, a questo proposito, la deliberazione n. 75 del 29.01.2025 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. (ovvero il Piano Integrato di attività e organizzazione dell'ASL VCO 2025-2027, annualità 2025) che comprende, nella sottosezione 3.5, il "Piano delle Azioni Positive" predisposto dal Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), Piano previsto con l'obiettivo, tra gli altri, di "...sostenere condizioni di benessere lavorativo per il personale ...", riportando un programma di interventi da realizzare nel triennio 2025/2027.

Ritenuto, pertanto: di revocare la deliberazione n. 210 del 14.03.2024 dando contestualmente atto che resta salva l'ammissibilità, nelle strutture dell'ASL VCO:

- dei cani da assistenza (in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente),
- degli animali coinvolti nei progetti qualificati come "*Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.)*" realizzati, nel rispetto delle linee guida nazionali, nelle strutture a valenza sanitaria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, "*Pet Therapy*").

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto,

DELIBERA

- 1) Di revocare, per le motivazioni in premessa illustrate, la deliberazione n. 210 del 14.03.2024 con la quale venne adottato il regolamento aziendale per disciplinare, per i dipendenti dell'ASL VCO, la possibilità, a certe condizioni, della presenza del proprio animale da affezione nel luogo di lavoro.
- 2) Di dare contestualmente atto che resta salva l'ammissibilità, nelle strutture dell'ASL VCO:
 - dei cani da assistenza (in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente),
 - degli animali coinvolti nei progetti qualificati come "*Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.)*" realizzati, nel rispetto delle linee guida nazionali, nelle strutture a valenza sanitaria (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, "*Pet Therapy*").
- 3) Di incaricare la Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali a revocare, di conseguenza, la Determinazione n. 406 del 21.03.2024.
- 4) Di notificare il presente provvedimento a tutte le strutture aziendali interessate



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 5)** Di notificare, inoltre, il provvedimento ai dipendenti che, ad oggi, portano il proprio cane in ufficio in modo che possano ottemperare alle nuove disposizioni.
- 6)** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente